

Cra 452
3/11 C.P.



II TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione I Civile

riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - dott. Veronica Milone | Presidente |
| - dott. Viviana Urso | Giudice rel. |
| - dott. Salvatore Leuzzi | Giudice |



sulla proposta di SO.GE.A.S. Spa in liquidazione di ammissione alla procedura di concordato preventivo, osserva che la proposta prevede l'integrale liquidazione del patrimonio dell'impresa, costituito e valutato come segue:

beni immobili (€ 2.011.000,00)

beni mobili (€ 14.000,00)

automobili (€ 15.000,00)

partecipazioni azionarie (€ 2.000.000,00)

sistema di telecontrollo (€ 1.000.000,00)

crediti per complessivi € 18.276.783,00 prudenzialmente svalutati a complessivi € 10.115.659,00 così suddivisi: verso gli utenti (2.498.654,00 prudenzialmente svalutato al 90%), per fatture emesse diverse dalle bollette (€ 410.397,00), per fatture da emettere conto allacci (€ 1.770.857,00 prudenzialmente svalutato al 100%), verso SAI 8 per rimborso decimi su aumento di capitale e successivo annullamento dei certificati azionari (€ 64.062,50), da depositi cauzionali (€ 23.781,00), da lavori in corso di esecuzione (€ 832.167,00), da anticipo su consumo ENEL (58.009,35), nei confronti di SAI 8 S.p.a. (3.085.377,00), credito IVA su operazioni 2011 (28.778,51), crediti verso Enti (9.504.700,00 tra cui il credito verso il Comune di Siracusa oggetto di contenzioso svalutato al 50% e quindi complessivamente l'importo si riduce a € 5.363.221,5).


La proposta prevede l'integrale pagamento - entro 36 mesi dall'omologazione - del 100% dei debiti verso i creditori privilegiati (per complessivi € 10.020.093,00) e del 34% dei debiti verso i creditori chirografari (€ 13.194.070,00); nessuna somma è destinata ai creditori postergati ex art. 2467 c.c., per finanziamenti dei soci (Sorgesa € 328.000,00, Comune di Siracusa € 859.872,00 e SAI 8 cessionaria del credito Sorgesa di € 3.140.107,00). Non vi è suddivisione dei creditori in classi. Le spese della procedura e per la gestione in corso di procedura sono state stimate in complessivi € 600.000,00.

Il liquidatore della società proponente, avv. Antonio Failla ha dichiarato la sua disponibilità a condurre le trattative finalizzate alla liquidazione, senza compensi a carico della procedura e sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

La natura del concordato con integrale liquidazione dei beni non esclude la continuazione dell'attività in corso di procedura con salvaguardia dei posti di lavoro.

La società proponente ha depositato la documentazione richiesta dall'art. 161 l.fall., in parte anche su sollecitazione di integrazione proveniente dal Tribunale; il piano concordatario e la documentazione sono stati accompagnati dalla relazione di un professionista con i requisiti di cui all'art. 67 terzo comma lett. d) legge fall., nella persona del dott. Giorgio Martorana, attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Il Pubblico Ministero, ricevuta la comunicazione della proposta di concordato, si è opposto all'ammissione e ha chiesto la dichiarazione di fallimento, deducendo che il valore della partecipazione sociale della società proponente in SAI 8 S.p.a. è di gran lunga inferiore rispetto a quello indicato nella proposta e che la cessione della partecipazione, anche quanto a tempi e modalità, desta seri dubbi di fattibilità. Il Pm inoltre rileva che anche il credito della proponente verso SAI 8, di € 3.085.377,00 non sarebbe integralmente realizzabile, non essendo la debitrice in condizione



di adempiere a tutte le obbligazioni sociali: la proposta dunque, sovrastimando la partecipazione in SAI 8 e la solvibilità di tale ultima società, non sarebbe conforme alla realtà dei fatti e non sarebbe quindi sostanzialmente fattibile.


Il Tribunale ritiene che l'Ufficio del Pubblico Ministero abbia piena legittimazione a contraddire sulla proposta di concordato preventivo per metterne in evidenza le criticità e muovere rilievi al suo accoglimento. Ciò si evince, sotto il profilo normativo, dall'art. 161 ult. comma legge fall. che, nella versione del decreto correttivo (d.lgs. 169/07), impone la comunicazione della proposta al PM (inizialmente non prevista nella versione del d.lgs. 5/06), a tutela dell'interesse pubblico alla legalità del procedimento e della tutela dei creditori più deboli, interessi che non possono essere pregiudicati da un'ottica marcatamente privatistica del nuovo concordato.

Nessun dubbio poi sulla legittimazione del Pubblico ministero ad avanzare istanza di fallimento ex art. 7 legge fall., istanza che verrebbe inevitabilmente pregiudicata nel caso di apertura della procedura di concordato preventivo, stante il rapporto di pregiudizialità tra i due procedimenti.

Può discutersi quindi se l'intervento del Pubblico Ministero sia necessario o facoltativo, ma indubbiamente lo stesso è legittimato ad intervenire anche ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.

E' noto che la questione dei limiti del sindacato rimesso al Tribunale nella valutazione di ammissibilità della proposta di concordato preventivo è stata oggetto di ampie discussioni dottrinali e giurisprudenziali e recentemente ritenuta di importanza tale da suggerire l'opportunità di valutarne la rimessione all'esame delle Sezioni Unite (cfr. Ord. Cass. 15.12.2011), per dirimere l'apparente contrasto tra l'orientamento affermatosi quale prevalente nelle poche pronunce di legittimità ad oggi emesse - contrario alla sindacabilità della proposta nel merito - e i principi espressi dalla sentenza della Cassazione n. 18864/11, condivisi da questo Tribunale.

Al riguardo, va preliminarmente operata la distinzione tra "convenienza" del concordato, che indubbiamente è rimessa alla sola valutazione



dei creditori (residuando la valutazione del Tribunale nella sola ipotesi dell'opposizione in sede di omologazione di un creditore appartenente a una classe dissenziente) e "fattibilità" del piano (sul punto già Tribunale di Monza 5.7.2011 in www.ilcaso.it), che attiene alla realizzabilità in concreto della proposta. La valutazione della fattibilità non è appannaggio esclusivo dei creditori, ma è oggetto di valutazione da parte del Tribunale, già nella fase di ammissione alla procedura, innanzitutto sulla base della relazione dell'esperto prevista dall'art. 161 co. 3 legge fall. che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e, appunto, la "fattibilità" del piano.

Nella fase iniziale del concordato preventivo, nell'ottica legislativa di giungere alla conclusione della procedura in tempi brevi e contenuti, non vi è spazio per consulenze e indagini tecniche, sicché la verifica della veridicità dei dati esposti dalla debitrice è normativamente rimessa alla fase successiva e all'accertamento del Commissario Giudiziale, il quale infatti laddove accerti la sussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 173 l co. legge fall. deve attivare il procedimento di revoca. L'esigenza di celerità, che impedisce l'approfondimento dell'esame di fattibilità nella fase di ammissione alla procedura, non esclude tuttavia che, laddove già in tale fase emergano criticità attinenti la congruità del piano concordatario e la sua realizzabilità sulla base dei dati e dei valori esposti dalla proponente, ritenuti non rispondenti alla sua reale situazione patrimoniale e finanziaria – come allegato nel caso *de quo* dal Pubblico Ministero – sia ammissibile un controllo del Tribunale che, sulla base dei dati acquisiti, vada oltre la verifica formale della completezza, coerenza e logicità della relazione dell'attestatore e involga anche la legittimità sostanziale e la veridicità delle attestazioni.



Non appaiono dunque fondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla proponente con riferimento, sia alla legittimità dell'intervento del Pubblico Ministero, sia all'ammissibilità di un controllo di legittimità sostanziale dei requisiti della procedura nella fase dell'ammissione.



124

Il controllo di legalità demandato al Tribunale non può essere limitato a quello meramente formale (notarile) di verifica della completezza della documentazione allegata alla domanda in rispondenza alle previsioni dell'art. 161 legge fall., dovendo estendersi anche alla verifica sostanziale della rispondenza della proposta allo *schema legale e ai fini tipici dell'istituto*, con la conseguente *"doverosità" di un'analisi del piano esecutivo che sorregge la proposta sia pure entro la soglia minimale (consueta in tema di valutazioni tecniche extragiuridiche) della non manifesta inadeguatezza, prima facie, della relazione del professionista (Cass. 18864/2011)*


Quest'ultima però non assurge a prova legale della fattibilità, in quanto, non solo dovrà rispondere alla funzione che le è propria, di fornire elementi di valutazione per i creditori - informandoli adeguatamente della reale situazione aziendale della proponente, anche evidenziando, nell'esigenza di completezza e coerenza sopra richiamate, gli eventuali aspetti negativi e superandoli adeguatamente (mediante svalutazioni prudenziali dei cespiti, con la segnalazione di elementi di riequilibrio e bilanciamento nell'ambito complessivo del piano, corroborando con adeguate motivazioni la formulazione di prognosi favorevoli, etc.) - ma nemmeno impedisce al Tribunale, già nella fase di apertura del concordato e sulla base degli elementi di cognizione a sua disposizione (anche apportati da relazioni tecniche depositate dal PM legittimamente intervenuto nel procedimento) di compiere una delibazione di coerenza e adeguatezza del piano *onde evitare l'apertura di una procedura concorsuale palesemente votata all'insuccesso*. Entro i citati limiti della "non manifesta inidoneità del piano", però, il Tribunale, in questa fase, potrà solo rilevare d'ufficio, ex art. 1421 c.c., le nullità conseguenti *all'illiceità dell'oggetto, alla violazione di norme imperative o all'impossibilità dell'oggetto*: tale ultimo vizio, tuttavia, deve essere circoscritto alle sole ipotesi in cui la proposta concordataria "non abbia alcuna probabilità di essere adempiuta", non dovendo essere confuso con la normale alea inscindibilmente connessa con la valutazione

di fattibilità di qualsiasi iniziativa economica. In altre parole, l'impossibilità dell'oggetto rileva quale *vizio genetico*, come *radicale e manifesta inadeguatezza del piano per sopravvalutazione di cespiti patrimoniali o indebita pretermissione o svalutazione di voci del passivo* e dunque per difetto di *veridicità che non può essere sanato nemmeno dal consenso dei creditori* e non quale *rischio di vizio funzionale della causa*, in quanto l'inadempimento sarà invece causa di risoluzione su istanza di ciascuno dei creditori ex art. 186 legge fall. (cfr. ancora Cass. 18864/2011).

Nel caso che ci occupa il PM ritiene che la proponente abbia sovrastimato la propria partecipazione azionaria in SAI 8 S.p.a., pari al 48% del capitale sociale. Tale partecipazione avrebbe infatti un valore di € 1.551.766,00 anziché di € 2.000.000,00 come stimato dalla proponente e pertanto all'attivo concordatario verrebbe a mancare la considerevole somma di € 450.000,00 per la realizzabilità del piano. Il PM perviene a tali affermazioni all'esito dell'esame del bilancio di SAI 8 S.p.a. al 31.12.2010, dal quale emerge che le perdite di esercizio hanno intaccato il capitale sociale con conseguente riduzione del patrimonio netto al valore di € 6.372.953,00, che si ridurrebbe ulteriormente ad € 3.232.846,00 a causa del mancato incasso del credito di € 3.140.107,00, vantato nei confronti di SOGEAS e postergato nel piano concordatario: il valore della partecipazione sarà quindi pari al 48% di € 3.232.846,00, ovvero € 1.551.766,00.

Sul punto, però, l'esperto incaricato dalla proponente ha integrato la relazione, dando conto del metodo adottato per pervenire alla stima attestata, con riferimento ai criteri previsti dal principio contabile n. 21 dell'O.I.C. e dall'art. 2426 n. 4 c.c., secondo il metodo del "patrimonio netto delle partecipate", e quindi rettificando il valore nominale - pari al 48% del capitale sociale - mediante un fondo correttivo (Fondo Svalutazione Partecipazioni), per SAI 8 di € 1.221.567,00, così pervenendo al valore reale della partecipazione, pari ad € 2.878.433,00, ulteriormente prudenzialmente svalutato (forfettariamente della misura di quasi 1/3) ad € 2.000.000,00 comprensivo anche del valore della partecipazione in GIA S.p.a. (pari al




6

valore nominale di € 28.800,00 svalutato con gli stessi criteri al valore reale di € 23.615,00).

L'integrazione della relazione dell'esperto consente di verificare che il metodo da lui applicato per la stima delle partecipazioni appare conforme ai principi di legge e che prudenzialmente, in considerazione dell'innegabile aleatorietà della dinamica economica delle partecipate, le partecipazioni sono state ulteriormente svalutate: la relazione dunque, così completata, sul punto supera il vaglio di idoneità in funzione del suo scopo, che è quello di rendere edotti i creditori della situazione aziendale reale della debitrice, non potendo affermarsi, allo stato degli atti, il difetto di veridicità rilevato dal PM.

L'ulteriore considerazione del PM in ordine alla mancata soddisfazione del credito postergato che ridurrà ancor di più il patrimonio netto di SAI 8 - e conseguentemente il valore reale della partecipazione di SOGEAS -, sebbene non sia trascurabile, in quanto segnala un momento di innegabile criticità del piano concordatario, non tiene conto però, come evidenziato nella relazione integrativa dell'esperto, del fatto che la dinamica economica della partecipata potrebbe generare utili capaci di bilanciare la perdita (come potrebbe ritenersi all'esito del contenzioso amministrativo con la pronuncia della sentenza del CGA depositata il 2.1.201,2 che ha incidentalmente dichiarato l'efficacia del contratto per l'erogazione del servizio idrico stipulato da SAI 8 con l'ATO idrico).

Non è certo questa la sede per una valutazione prospettica dell'andamento economico della partecipata SAI 8, dovendo ritenersi che - fermi restando gli evidenti aspetti di aleatorietà del piano in ordine alla cessione della partecipazione sociale e le criticità dipendenti dalla postergazione del credito di SAI 8 - non si configura, allo stato degli atti e nei limiti della deliberazione consentita della "non manifesta inidoneità del piano", il vizio genetico dell'impossibilità dell'oggetto per difetto di veridicità dei dati.



Lo stesso può dirsi con riguardo all'affermazione del Pubblico Ministero dell'incapacità di SAI 8 S.p.a. di far fronte ai propri debiti, quantomeno nel breve e medio termine, per i dati emergenti dall'analisi del bilancio e più precisamente dalla comparazione dei contrapposti valori delle due voci, dell'attivo circolante e dei debiti: è infatti lo stesso consulente del PM che evidenzia di non poter escludere iniziative straordinarie della società, quali ristrutturazioni di debiti, piani di ammortamento o ricorso al finanziamento da parte dei soci o di terzi, idonee ad attribuire alla società la liquidità necessaria a riequilibrare il rapporto. E ciò sta già avvenendo, avendo la proponente prodotto il verbale di assemblea straordinaria di SAI 8 S.p.a. dell'1.12.2011 attestante la deliberazione di aumento del capitale sociale da € 8.541.667,00 ad € 11.000.000,00, a pagamento, mediante l'emissione di 2.458.333 nuove azioni ordinarie del valore di € 1,00 ciascuna.

Il concordato, quindi, nonostante le criticità evidenziate dal PM, non incorre nel rilievo di vizi di nullità che inibiscano l'apertura della procedura, non potendo affermarsi che la proposta sia manifestamente inadeguata e non abbia alcuna probabilità di essere adempiuta.

La SO.GE.A.S. S.p.a. è quindi ammessa alla procedura di concordato preventivo e restano sospese, per il rapporto di pregiudizialità, le istanze di fallimento già proposte.


P. Q. M.

visti gli artt. 160, 161, 162 e 163 l. fall.;

dichiara aperta la procedura di concordato preventivo di SO.GE.A.S. S.p.a. in liquidazione;

dichiara prededucibili i crediti relativi alle spese della procedura e al compenso del Commissario Giudiziale, nonché il credito del professionista incaricato di redigere la relazione ex art. 161 legge fall.;

delega alla procedura il Giudice dott. Viviana Urso;



nomina Commissario Giudiziale l'avv. Ettore Rizza;
ordina la convocazione dei creditori per l'udienza
del 15.3.2012 avanti al Giudice delegato;

dispone:

- che la comunicazione ai creditori del presente decreto venga effet-
tuata dal Commissario Giudiziale entro il termine di gg. 10 dalla data di
pubblicazione;

- che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione la società
proponente depositi in Cancelleria la somma di € 60.000,00 pari al 20%
delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;

- che il presente decreto sia pubblicato e notificato nelle forme previ-
ste dagli art. 166 e 88 l. co. l. fall., nonché mediante inserzione sul quoti-
diano La Sicilia ;

- che entro gg. 10 la società ricorrente depositi in Cancelleria le scrit-
ture contabili per l'annotazione di cui all'art. 170 l. fall. e successiva resti-
tuzione.

Sospende le istanze di fallimento proposte nei confronti della società
ammessa al concordato.

Proroga il termine di cui all'art. 181 legge fall. di gg. 60.

Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio del 7.2.2012

Il Giudice estensore

Il Presidente

Direttore Amministrativo
Dott. Renato Chinigò

DEPOSITATO IN CANCELLERIA OGGI
16 FEB. 2012
Il Direttore Amministrativo Dott. Renato Chinigò